



***Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale***

Roma, 04-08-2026

Messaggio n. 2550

OGGETTO: Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Rilascio del servizio telematico per la presentazione delle istanze per l'elaborazione del progetto di vita ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 62/2024, nell'ambito del Sistema Informativo Salute Disabilità e Anziani (SISDA)

Premessa

L'articolo 15 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, stabilisce che i residenti nelle province interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità, che possiedono un certificato attestante la condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo o una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ottenuta prima della riforma della disabilità, possono inoltrare domanda per l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, agli Enti indicati nell'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 62/2024, inviando telematicamente il certificato tramite un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2024, la persona con disabilità, oltre che con le modalità di cui al citato articolo 15, può presentare la domanda per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento presso l'Ambito Territoriale Sociale (ATS), se dotato di personalità giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, del proprio comune di residenza o presso un altro Ente

individuato con legge regionale. A tale fine la procedura in argomento consente ai cittadini di richiedere all'Istituto la trasmissione del proprio certificato definitivo all'ATS.

Si ricorda che le province interessate dalla sperimentazione sono le seguenti:

- dal 1° gennaio 2025: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste;
- dal 30 settembre 2025: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza;
- dal 1° marzo 2026: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio del servizio telematico "SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita" rivolto ai residenti nelle province sperimentali coinvolte dalla riforma della disabilità e si forniscono indicazioni in merito ai soggetti interessati, ai requisiti richiesti, nonché alle modalità operative per la presentazione dell'istanza per l'elaborazione del progetto di vita.

1. Soggetti interessati e requisiti per la presentazione dell'istanza per l'elaborazione del progetto di vita

Possono presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita coloro che possiedono i seguenti requisiti minimi alternativi:

- un certificato che attesti la condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024, nel quale sia presente almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. invalidità civile superiore al 33%;
 - b. residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o residuo perimetro binoculare inferiore al 10%;
 - c. minorazione sensoriale dell'udito per sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. In particolare, il *deficit* uditivo deve essere non inferiore a 75 *decibel* di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000 *hertz* nell'orecchio migliore acquisito entro il dodicesimo anno d'età;
 - d. necessità di sostegno almeno di livello lieve ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 104/1992;
 - e. e. per il minore: difficoltà persistenti a svolgere i compiti della propria età, o ipoacusia con una perdita uditiva superiore ai 60 *decibel* nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 *hertz*;
 - f. f. per i soggetti ultra-sessantasettenni: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età almeno di tipo lieve (corrispondenti a un'invalidità compresa tra il 33,3% e il 66,6%);
- una certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992 prima della riforma della disabilità (cfr. l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 62/2024).

Il possesso dei requisiti minimi sopra indicati costituisce condizione necessaria per la presentazione dell'istanza. Si ricorda che la definizione della stessa è di competenza dell'ATS ed è collegata agli esiti della valutazione multidimensionale.

Si precisa che, in attesa del consolidamento del quadro normativo complessivo riferito anche alla riforma sulle politiche in favore delle persone anziane di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono escluse dalla presentazione dell'istanza le persone anziane ultrasettantenni non autosufficienti che, in base all'Allegato 3 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sono identificabili nei titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile o cecità assoluta.

2. Modalità di presentazione dell'istanza di progetto di vita

Le istanze possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio "SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita" raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disabili/invalidi/inabili", autenticandosi tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS).

Con la presentazione dell'istanza, la persona con disabilità richiede e autorizza l'INPS a trasmettere all'ATS competente per il comune di residenza, o ad altro Ente individuato dalla normativa regionale, il certificato definitivo, sia nella versione *omissis* che integrale, attestante la condizione di disabilità e le eventuali successive variazioni, il questionario "WHODAS" e i dati di contatto forniti. Successivamente, la persona con disabilità sarà contattata dall'ATS di riferimento per l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita.

L'istanza per l'attivazione del progetto di vita può essere presentata dai seguenti soggetti:

- persona con disabilità;
- genitore, in caso di minore;
- se presenti, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri secondo quanto previsto nel decreto di nomina e se in possesso della delega SPID, CIE e CNS del soggetto interessato.

Il Direttore generale vicario
Antonio Pone